

**CONSORZIO  
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE  
"C.S.E.A."**

Sede legale: Via Macallé n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)  
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n. 94010350042 – P. I.V.A. 02787760046  
Tel. 0175 217520 - Fax 0175 477553 e-mail: [info@consorziosea.it](mailto:info@consorziosea.it) p.e.c.: [consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it](mailto:consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it)

**DETERMINAZIONE N. 71 del 25.07.2016**

Oggetto: **recupero crediti – determinazioni.  
CIG. Z261AC107D**

**IL SEGRETARIO, NELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA**

Premesso che:

- l'ampio credito maturato nei confronti di cliente del Consorzio (numero cliente 354), senza riscontri positivi circa l'incasso, nonostante i reiterati solleciti, aveva imposto l'adozione di misure più incisive, ivi compresa, eventualmente, la proposizione di decreto ingiuntivo, ove non fosse possibile concordare un piano di rientro programmato;
- con deliberazione n. 12/2012 si era disposto in merito, con conseguente incarico a legale;
- lo studio legale incaricato ha svolto tutte le attività possibili per il recupero, ma purtroppo l'incapienza del debitore non ha consentito adeguato soddisfacimento alle pretese del Consorzio, né a nulla sono valsi i reiterati tentativi di proposte di piani di rientro, sempre disattesi dal debitore, e peraltro mai sostanzialmente formalizzati, pur a fronte di più incontri con il medesimo, anche con l'assistenza del suo legale;
- con deliberazione n. 33/2015, risultando che il debitore continui nella propria attività d'impresa (ovviamente il Consorzio aveva subito evitato la prosecuzione di ulteriori rapporti contrattuali con il medesimo), si è emanato indirizzo per disporre, da parte del Consorzio, a reiterare tentativi di recupero delle somme ovvero anche determinazioni maggiormente incisive (proposizione istanza fallimentare, ove possibile e opportuna);
- non disponendo l'ente di avvocatura, è necessario avvalersi di professionista legale esterno;

- in relazione al nuovo codice degli appalti, d. lgs. N. 50/2016, occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice (servizi legali esclusi dal Codice, per le fattispecie indicate), con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove.

L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di:

1. economicità: l'elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per quanto non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque essere tenuto presente;
2. efficacia: è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di risultato, ma di mezzi;
3. imparzialità;

4. parità di trattamento: se si impone parità di trattamento, comunque occorre innestare una procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di concorrere;
5. trasparenza;
6. proporzionalità: questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto confronto in modo molto più agile di quanto non si imponga per i contratti soggetti all'applicazione pedissequa di tutte le disposizioni codicistiche.
  - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 6 giugno 2016, in ottica di trasparenza, si è provveduto a emanare indirizzo in ordine agli affidamenti, individuando il principio di economicità fra gli elementi chiave per i mini-affidamenti, inferiori, come nel caso di spese, a 1000 euro;

Visti:

- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, che prevede debba essere elaborato ed allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI - e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze - per i servizi in cui non sia prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del D.lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli Enti Locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori"*

*di valore inferiore a 40.000 euro ”;*

- l'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 in cui si dispone che: *“ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*
- permane l'obbligo di avvalersi del M.E.P.A. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel M.E.P.A.; nel caso specifico, ciò non sussiste, in relazione all'importo;

Premesso che il Consorzio intende raggiungere i seguenti obiettivi di cui in premessa;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 € e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
  - non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
  - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
  - acquisire il servizio quanto prima in relazione alla delicatezza della materia;
  - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, affidando il servizio a legale di comprovata affidabilità ed esperienza;

Acquisito il preventivo dell'avv. Fabrizio Filipponi, piazza Garibaldi n. 34, Saluzzo, di comprovata affidabilità ed esperienza (per curriculum e studio di appartenenza, vedasi: <http://www.studiolegalepeironemanavella.it/professionisti.html>), per l'importo di euro 900 oltre cassa, IVA, mentre i costi vanno quantificati a parte (costi vivi), con la precisazione che l'addebito all'ente avverrà soltanto in caso di procedura infruttuosa, in quanto diversamente l'addebito avverrà a carico del debitore, secondo i parametri del DM n. 55/2014, integralmente;

Ritenuto possibile affidare il servizio al soggetto predetto, in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza nota a questo ente, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e, si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni ritenute congrue dal R.U.P.;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo in relazione alle prestazioni previste e con importo di gran lunga inferiore ai parametri del DM 55/2014 rispetto all'importo del credito, e che l'affidamento diretto avviene in coerenza con la deliberazione di indirizzo n. 15 del 6 giugno 2016 in attuazione del d. lgs. N. 50/2016;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal D.U.R.C. emesso in data 25.07.2016, ns. prot. n. 2057 , dagli Enti competenti;

Accertato che:

- le somme sono disponibili sul bilancio di previsione dell'ente;
- l'espletamento del servizio comporta la seguente tempistica di massima:
  - o tempo previsto per il completamento del servizio: entro il 31.12.2018;
  - o Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 100% - a prestazioni concluse, salvo acconti in relazione alla tempistica procedimentale;
- l'attuazione dell'intervento comporta la tempistica di massima da concordarsi con il RUP::

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del Procedimento sottoscritto;

Nella fattispecie in questione, si può dare atto inoltre che (riferimento ad elementi individuati, ad esempio, da Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 91/2014/SRPIE/VSGO, in quanto nella fattispecie si tratta di incarico legale, con riferimento a singolo caso, con prestazioni non a priori predeterminabili):

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'amministrazione conferente, a obiettivo specifico (recupero credito con attivazione procedure), e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente, dati gli interessi, anche economici, in gioco, e la particolare caratteristica e specialità della questione;
- vi è impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (data la necessaria presenza dell'avvocato; non vi è avvocatura interna);
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali (la temporaneità è insita in questo tipo di incarichi; la qualificazione è indubbia, rispetto allo studio legale che si intende incaricare);
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico (lo studio che si prevede di incaricare fornirà aggiornamenti costanti sul prosieguo della vertenza; ovviamente il tutto va temperato con la particolare natura degli incarichi di patrocinio, come evidenziato dalla giurisprudenza stessa);
- comprovata specializzazione: sussiste; vedasi riferimenti al sito web sopra menzionato;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi /dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei controlli, nonché da parte del responsabile finanziario, il parere di regolarità contabile;


Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

## DETERMINA

- di richiamare integralmente la premessa, e di affidare all'avv. Fabrizio Filipponi, piazza Garibaldi n. 34, Saluzzo, l'incarico per esecuzione – recupero credito – ulteriori operazioni, nei confronti del debitore numero cliente 354;
- di imputare la spesa presunta di euro 1.141,92 contributo e IVA incluse (costo per l'ente limitato all'onorario e cassa, per euro 936,06), oltre importo stimato spese di euro 1500 (salvo ulteriore aggiornamento), al bilancio di previsione in corso;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto responsabile area amministrativa/segretario, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- di pubblicare la presente sulla sezione amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO – Paolo Flesia Caporgno



Per regolarità contabile e copertura finanziaria dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica applicabili al Consorzio:

IL SEGRETARIO-RESP. SERV. AMMINISTRATIVI-CONTABILI  
Paolo FLESIA CAPORGNO

